

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore” e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“WE'RE SOUTH”** (di seguito Associazione) con sede legale in Provincia di Catanzaro, nel Comune di Guardavalle, in Via Roma n. 53.
2. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il trasferimento della sede legale, in un altro Comune, comporta modifica statutaria e dovrà avvenire su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
5. L'Associazione potrà possedere anche sedi operative in altri Comuni, tale decisione dovrà avvenire su delibera del Consiglio Direttivo.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO, FINALITA', ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione opera ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, antirazzista, anti specista e laica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi.
2. L'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 117/2017, persegue i seguenti obiettivi:
 1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

9. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

10. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

11. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

12. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

13. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

14. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

15. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

16. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

17. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

3. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà:
- a) organizzare soggiorni, visite, escursioni didattiche, itinerari specializzati (turistici, enogastronomici, rurali, culturali ecc..) a titolo esemplificativo, ma non esaustivo;
 - b) partecipare ad eventi di settore (turistici, enogastronomici, rurali, culturali, ecc..) e ad ogni altra iniziativa idonea alla diffusione del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - c) organizzare e promuovere laboratori, fiere e mercati, esposizioni, conferenze, workshop, degustazioni, cooking class, corsi su tematiche specifiche, serate a tema, concorsi, premi, incontri con la stampa, convegni, seminari, spettacoli, performance, attività radiofonica tramite web radio, mostre e vernissage, proiezioni e cineforum, concerti, manifestazioni ed altre iniziative mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione di tematiche culturali, sociali, ambientali, artistiche, economiche e produttive;
 - d) proporre pacchetti turistici integrati e diversificati e partecipare a programmi-progetti comunitari, nonché gestire finanziamenti pubblici, assicurati da risorse regionali, nazionali ed europee;
 - e) predisporre strategie operative di marketing, campagne promozionali e di commercializzazione;
 - f) progettare, realizzare e mantenere reti sentieristiche, ripristinare tracciati preesistenti anche garantendo la loro fruizione in chiave digitale (tramite social, piattaforme web, app e/o siti ecc..);
 - g) elaborare e redigere materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo anche in chiave digitale, tramite supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, siti web, social network, blog, video, ecc...;
 - h) produzione e vendita di merchandising quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, capi di abbigliamento, accessori e oggettistica;
 - i) organizzare corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi, con particolare attenzione alle fasce giovani della popolazione;
 - j) realizzare ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, privati, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta;
 - k) gestire, locare, acquistare, assumere il possesso, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili;
 - l) gestire strutture di tipo ricettivo, ristorativo e culturale;
 - m) valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, storico, artistico, enogastronomico e archeologico, attraverso l'organizzazione di iniziative dedicate;
 - n) partecipare ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
 - o) promuovere azioni di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente tramite attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sociale.
 - p) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-) promuovere un turismo lento ed esperienziale, che si muove sempre nel pieno rispetto dei *locals* e del territorio circostante;
-) miglioramento dell'accessibilità al patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico e floristico;
- s) tutelare, sostenere e promuovere le tipicità che caratterizzano le comunità ospitanti;
- t) promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, nonché manifestazioni e progetti diretti ad attrarre turisti ed a favorirne il soggiorno;
- u) promuovere attività d'informazione e di formazione culturale e professionale.
- v) Promuovere l'educazione, la sensibilizzazione ambientale e lo sviluppo sostenibile a favore dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del mondo della scuola, favorendo la partecipazione associativa, anche extrascolastica, dei bambini e delle bambine in difesa dell'ambiente;

Art. 3 - SOCI

1. Sono ammessi all'Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi, ne accettino il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi sociali, versino la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività e prestino il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione, debitamente compilata, al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali, in assenza di diniego, si intenderà accolta. Il diniego va opportunamente motivato e contro lo stesso è ammesso appello all'Assemblea dei soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà.

3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

4. Il numero dei soci ordinari e sostenitori è illimitato.

5. I soci, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci e comunque prima della convocazione dell'assemblea annuale. La quota sociale sarà determinata annualmente, con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

6. I soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, beneficiando, ove possibile, di condizioni di favore;
- c) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- e) ricevere la tessera di socio;
- f) frequentare i locali sociali;
- g) accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione.

7. I soci svolgeranno nell'Associazione la propria attività prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

8. Al socio volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati, in ogni caso, rimborsi di tipo forfettario.

9. L'Associazione assicura i propri soci volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. L'Associazione può, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento ed alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

12. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 4 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per causa di morte, recesso o esclusione.
2. Tutti i soci possono, in qualsiasi momento, manifestare la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia trascorsi 15 giorni dalla richiesta, al Consiglio Direttivo, di cancellazione dal libro soci.
3. L'esclusione viene deliberata, con voto segreto e a maggioranza dei suoi membri, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non provveda, entro il primo semestre di ogni anno, al versamento della quota associativa stabilita annualmente;
- d) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli facoltà di replica. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, si pronuncerà nella successiva convocazione in maniera definitiva.

4. In nessun caso e, quindi, nemmeno nei casi previsti al comma 1, i soci o i loro eredi hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Revisore dei conti (ove nominato).

2. Possono essere eletti e nominati agli uffici e alle cariche sociali tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa.

3. Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.

4. Le cariche elettive hanno durata quinquennale e terminano con l'approvazione del rendiconto dell'anno solare di scadenza del mandato.

5. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 6 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea straordinaria. In particolare:

- a) elegge il Consiglio Direttivo e l'eventuale revisore dei conti;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- c) approva i programmi delle attività da svolgere;
- d) approva eventuali regolamenti;
- e) delibera in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi.

3. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- d) sulle delibere di trasformazione e di fusione;
- f) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione della chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Consiglio Direttivo trasmessa a cura del Presidente. La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta, da far pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza) e deve indicare altresì il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

5. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascuno possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

7. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

8. L'assemblea si può riunire anche su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.

9. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

10. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

11. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

12. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui al 2° comma dell'art. 2538 del c.c. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

13. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il numero legale dei presenti, il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'invio di copia scritta o telematica a tutti i soci.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è espressione della volontà dell'Assemblea dei soci, ed è il massimo organo di programmazione, gestione, rappresentanza e controllo dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo per il primo mandato è composto dai soci fondatori, resta in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Allo scadere del primo mandato i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni che risultano iscritti, da almeno 2 anni, nel libro dei soci e sono rieleggibili.

3. L'assemblea dei soci, prima delle operazioni di voto, determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, in numero dispari, da 7 a 13.
4. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di preferenze pari alla metà (arrotondata per difetto) del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
5. Sono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato più giovane di età. Il primo non eletto diviene consigliere in caso di rinuncia, dimissioni, grave impedimento di un consigliere eletto.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, con votazioni separate ed a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
7. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, per surroga (in relazione ai dati delle ultime elezioni) o con iniziativa specifica, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci utile. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
9. In caso di rinuncia o di permanente impedimento del Presidente o del Vicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo provvedere alle sostituzioni necessarie, al proprio interno. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo dovrà rimettersi all'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno 4 (quattro) volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta (anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici-telematici), almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopra detto. I lavori del Consiglio potranno svolgersi anche in modalità di tele-conferenza o a distanza, mediante tecnologia adeguata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle

riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

13. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Consiglio, fra l'altro, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) autorizzare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, salvo ricorso del socio all'assemblea;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni idonei a garantire la corretta amministrazione dell'Associazione, che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) nominare dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione, in base alle normative vigenti;
- k) attribuire, al proprio interno, incarichi permanenti o di durata annuale.

14. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

ART. 8 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente con delega specifica:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell'Associazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti e libretti di deposito bancario o postale;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci
- e) è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

2. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio Direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente, in caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro 45 giorni.

4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione, cura altresì la tenuta del libro dei verbali nonché il libro dei soci.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione.

3. Il Segretario e il Tesoriere possono essere svolti anche dalla stessa persona.

ART. 10 - Il Revisore dei conti

1. Ove si verificassero i presupposti di legge, l'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo provvede alla nomina del revisore dei conti, determinando anche i requisiti di qualificazione professionale del revisore stesso.

2. La durata in carica del revisore è uguale a quella del Consiglio Direttivo.

3. Il revisore ha il compito di vigilare sulla legittimità degli atti posti in essere dall'Associazione e dà il proprio parere scritto all'Assemblea sul rendiconto consuntivo e su quello preventivo.

4. Il revisore ha facoltà di partecipare con diritto di parola, ma non di voto, a tutte le sedute degli organi dell'Associazione.

5. Per la nomina del revisore non occorre procedere con modifiche statutarie.

ART. 11 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 12 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 13 - Risorse economiche e Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dalle quote e contributi, annuali e straordinari, versati dai soci;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) da erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- l) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, salvo che detta destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, predispone il rendiconto economico finanziario consuntivo, che contiene tutte le entrate e le uscite sostenute relative all'anno trascorso, e quello preventivo che contiene le previsioni di spesa e l'entrata per l'esercizio annuale successivo che dovrà essere approvato in Assemblea ordinaria e maggioranze previste dal presente Statuto.

3. I rendiconti sono depositati presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione e possono essere consultati da tutti i soci.

4. Il rendiconto economico consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Quindi, solo a seguito della richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio residuo effettuata – a mezzo di raccomandata a.r. o PEC – all'Ufficio Regionale Runts il quale, a norma dell'art. 9 Codice del Terzo settore, ha tempo 30 giorni per emettere il parere (che si intende reso positivamente per silenzio assenso decorso il periodo), l'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

3. In assenza del parere o in difformità allo stesso, l'atto di devoluzione del patrimonio è nullo.

4. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. In mancanza di accordo entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal D.lgs. n. 117/2017 e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del c.c. e relative disposizioni di attuazione.

ART. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal D.lgs. n. 117/2017 e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del c.c. e relative disposizioni di attuazione.

Gilberto Mantegani

Luca Elfi

Adelle Mura

Luca Fum

Giuseppe

Antonio

Raffaello Delle

Sergio Di Mataro

Roberto

F. C.

